

**Contratto 2020-2021 tra l'Azienda USL Toscana Nord Ovest e la Casa di Cura Villa Tirrena
per l'erogazione di prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26
residenziali e ambulatoriali (1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2021)**

Il giorno ____ del mese di _____ dell'anno _____

TRA

l'Azienda USL Toscana Nord Ovest, di seguito denominata "Azienda USL TNO", Codice fiscale/Partita IVA 02198590503, nella persona del Direttore Generale MARIA LETIZIA CASANI, domiciliata per la carica presso la sede della suddetta Azienda USL TNO, che interviene ed agisce in nome e per conto della medesima Azienda;

E

la Casa di Cura Villa Tirrena, di seguito denominata "Struttura", Codice Fiscale e P.IVA 00024575050500, sede legale in Pisa, Via Sant' Antonio 75, rappresentata da CELESTINA SABATINO nata a SAN MARCO IN LAMIS (FG) il 03/02/1940, domiciliata per la carica presso la sede della Struttura;

PREMESSO CHE

- l' art. 8 bis comma 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502 e successive modifiche ed integrazioni, prevede che le Regioni assicurino i livelli essenziali di assistenza avvalendosi anche dei soggetti accreditati ai sensi dell' art. 8 quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all' art 8 quinquies;
- l'art.76 della legge regionale Toscana 24 febbraio 2005 n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale) e successive modifiche ed integrazioni, prevede e disciplina l'erogazione delle prestazioni del servizio sanitario da parte delle strutture private;
- la legge regionale 51/2009 e successive modifiche ed integrazione disciplina l'accreditamento istituzionale, quale titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'art.8 quinquies del d.lgs.502/1992;
- il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016 n. 79/R costituisce regolamento di attuazione della legge regionale 51/2009 in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776, come modificata dalla deliberazione Giunta regionale Toscana 21 dicembre 2018 n.1476, definisce le tariffe per la riabilitazione extraospedaliera;
- la deliberazione Giunta regionale Toscana 30 maggio 2005 n.595 disciplina, tra l'altro, il percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione (cosiddetto "percorso 3");
- la deliberazione aziendale 1 luglio 2019 n. 573 proroga al 31 dicembre 2019 il contratto in essere fra l'Azienda USL e la Struttura per l'erogazione delle prestazioni riabilitative in oggetto;

- la Struttura è autorizzata all'esercizio di attività sanitaria (decreto 10761 del 18/12/2018) e in possesso di accreditamento per le attività riabilitative in regime residenziale extraospedaliero e per la disciplina di Medicina fisica e riabilitazione in regime ambulatoriale (decreto RT 3937 del 10/06/2016)
- la deliberazione aziendale 24 dicembre 2019 n.1148 ha approvato lo schema della presente contratto

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 Oggetto

Il presente contratto regola l'erogazione da parte della Struttura delle prestazioni seguenti, rivolte a cittadini residenti nel territorio dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest:

- a) Riabilitazione extraospedaliera intensiva ex art. 26 L.833/1978 in regime residenziale;
- b) Percorso assistenziale ambulatoriale di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 (cosiddetto "percorso 3" di cui all'allegato A DGRT 595/2005).

Le prestazioni di cui al precedente punto b) saranno di seguito indicate con la denominazione "percorso 3".

Art. 3 Modalità di accesso

La Struttura si impegna al rispetto delle modalità indicate nell'allegato 1 al presente contratto (*Modalità di accesso dal territorio ai servizi di riabilitazione ex art. 26 L.833/1978 presso Istituti convenzionati*), nonché all'utilizzo del modello di Piano riabilitativo individuale (PRI) che costituisce parte integrante dell'allegato 1.

Le parti concordano che, in caso di accesso su proposta del Dipartimento di riabilitazione aziendale, tale proposta autorizza la Struttura all'immediata erogazione della prestazione residenziale. Se necessario, la Struttura procede pertanto all'inserimento del paziente in lista di attesa, impegnandosi ad erogare la prestazione entro un massimo di 7 giorni. Eventuali difformità a tale modalità saranno concordate e valutate tra le parti.

La Struttura si impegna ad applicare per l'accesso le eventuali ulteriori disposizioni ATNO e la modulistica ATNO.

Art. 4 Modalità di erogazione delle prestazioni

La Struttura è tenuta ad erogare le prestazioni in oggetto presso la sede della Struttura stessa, da personale qualificato, nel pieno rispetto dei dettami della professione sanitaria, con l'uso di idonee apparecchiature, strumentazioni e materiale di consumo.

La Struttura assicura il rispetto delle modalità di accesso esplicitate al precedente articolo.

La Struttura garantisce il rispetto della normativa disciplinante il settore, ivi compresa quella inerente il regime di incompatibilità del personale del Servizio sanitario nazionale, impegnandosi a non impiegare personale in regime di incompatibilità e a verificare almeno con periodicità annuale tale condizione, dando comunicazione della verifica all'ATNO.

Art. 5 Tariffe e tetti finanziari

Le tariffe di riferimento delle prestazioni oggetto del presente contratto sono quelle individuate dalla deliberazione Giunta regionale Toscana 6 ottobre 2008 n.776, con particolare riferimento a quelle indicate per l'anno 2010.

Sono fatte salve eventuali modifiche alle tariffe che potranno essere apportate ai sensi di successive disposizioni regionali. Nel caso di revisione tariffaria determinata dalla regione Toscana l'Azienda TNO darà applicazione a quanto previsto dalle disposizioni suddette.

In relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto è previsto un tetto finanziario massimo e onnicomprensivo di € 300.000,00 per l'anno 2020.

Il tetto finanziario 2021 sarà concordato fra le parti e formalizzato con nota scritta da parte dell'ATNO.

I tetti di spesa previsti dalla presente contratto sono determinati al netto delle quote di compartecipazione (ticket sanitario e della quota aggiuntiva), che devono essere contabilizzate dalla Struttura nettando i costi delle prestazioni, come specificato nei successivi articoli 7 e 8.

Le parti concordano che all'interno del tetto finanziario annuo complessivamente stabilito possono essere erogate prestazioni di riabilitazione extraospedaliera ex art. 26, rivolte a cittadini residenti nel territorio ATNO, sia in regime residenziale che ambulatoriali.

Non sono previste forme di compensazione automatica fra le prestazioni e il tetto finanziario di cui al presente contratto e ulteriori servizi erogati dalla Struttura regolamentati da accordi diversi.

Fatti salvi eventuali successivi accordi fra la direzione ATNO e la Struttura, conseguenti a modifiche nella programmazione regionale e/o aziendale dell'offerta di servizi, il tetto di spesa indicato costituisce l'importo massimo riconoscibile alla Struttura da parte dell'ATNO stessa per le prestazioni in oggetto. Il superamento del tetto assegnato comporterà la mancata liquidazione da parte del competente ufficio amministrativo ed eventuale richiesta di nota di credito alla Struttura.

Art. 6 Compartecipazione alla spesa sanitaria

Con riferimento alle prestazioni ambulatoriali, la Struttura, sulla base della documentazione presentata dal paziente in relazione all'esenzione per motivi economici ovvero su prescrizione delle prestazioni da parte MMG dove sono annotate le esenzioni è tenuta, se dovuto, alla verifica dell'avvenuto pagamento del ticket da parte del cittadino prima dell'erogazione della prestazione. La Struttura provvede direttamente all'incasso dei ticket e trattiene le somme incassate, idoneamente rendicontate ai sensi del successivo articolo, fatturando al netto delle somme di compartecipazione.

Art. 7 Rendicontazione attività e flussi informativi

La Struttura si impegna ad inviare all'ufficio amministrativo dell' ATNO competente, con le modalità di consegna che saranno indicate da tale ufficio, la rendicontazione dell'attività effettuata per conto del SSN entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui le prestazioni sono state eseguite.

Il rendiconto - debitamente firmato dal Direttore Amministrativo/Sanitario della Struttura - dovrà distinguere le prestazioni ex art. 26 residenziali e il percorso 3 e contenere l'elenco delle prestazioni effettuate, con distinzione delle prestazioni erogate in base alla residenza degli assistiti.

Il rendiconto delle prestazioni consiste in un riepilogo analitico delle prestazioni erogate con l'indicazione dei seguenti elementi:

- cognome, nome
- comune di residenza anagrafica dell'utente

- codice fiscale dell'utente
- tipologia, quantità, e costo totale delle prestazioni per paziente
- quote esenzione/quote di compartecipazione

Al rendiconto devono essere allegati i piani riabilitativi e, in relazione alle prestazioni ambulatoriali, i "fogli firma" in cui si evidenzino le date di effettiva erogazione della prestazione e la firma del paziente che attesti l'erogazione stessa.

La corretta rendicontazione, completa dei piani riabilitativi e dei "fogli firma", costituisce documentazione necessaria ai fini della liquidazione delle fatture.

La Struttura si impegna alla regolare alimentazione e trasmissione, con cadenza mensile, dei flussi informativi previsti dalla Regione Toscana per le prestazioni oggetto del presente contratto.

La Struttura si impegna altresì all'utilizzo del gestionale REX, o altro gestionale in uso, secondo le indicazioni dell'ATNO.

Dopo la definizione della specifica procedura di valorizzazione del flusso di attività, l'ATNO riconoscerà il valore economico delle sole prestazioni risultanti dai flussi riconosciuti dalla Regione Toscana.

Art. 8 Fatturazione delle prestazioni e modalità di pagamento

La Struttura emette fattura elettronica - tramite sistema di interscambio della pubblica amministrazione alle Aziende USL per gli assistiti del Servizio sanitario nazionale - entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui si è conclusa la prestazione.

La corretta rendicontazione di cui al precedente articolo costituisce documentazione necessaria a corredo delle fatture.

La fattura deve descrivere con chiarezza le prestazioni cui gli importi si riferiscono, utilizzando le descrizioni "prestazioni residenziali ex art.26" e "prestazioni ambulatoriali ex art.26 perc. 3" nell'apposita linea "descrizione bene/servizio

Nelle fatture dovranno essere altresì evidenziati gli importi relativi a ticket/quote ricette trattenute dalla Struttura ai sensi del precedente art.6. L'importo totale della fattura dovrà corrispondere all'importo netto per il quale si richiede il pagamento.

L' ATNO si impegna a liquidare le fatture entro 60 giorni dal ricevimento, fatte salve eventuali quote oggetto di contestazione, la cui liquidazione sarà sospesa fino alla loro definizione.

Art. 9 Controllo dell'attività

La Struttura riconosce all' ATNO il diritto di procedere in qualsiasi momento a verifiche sulla qualità, quantità e appropriatezza delle prestazioni erogate agli assistiti del SSN nonché sulla idoneità dei locali e delle apparecchiature in uso presso il proprio presidio, ferma restando ogni altra competenza dell'Azienda USL in materia di igiene delle strutture sanitarie e di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Art. 10 Tutela dell'utente

La Struttura si impegna a informare l'utente sulle prestazioni fruibili presso la struttura mediante l'istituzione di apposito punto di informazione e a fornire le idonee indicazioni agli interessati relativamente alle modalità di accesso.

La Struttura si impegna a dare congruo avviso all'utenza e al Dipartimento di Riabilitazione dell' ATNO di eventuali sospensioni temporanee delle prestazioni oggetto della presente contratto.

Art. 11 Trattamento e tutela dei dati personali

L'Azienda Toscana Usl Nord Ovest svolge la funzione di Titolare del trattamento dei dati personali (di seguito Titolare) ai sensi dell'art. 24 del Regolamento U.E. n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016.

Le parti, presa visione dell'allegato 2 "Atto Giuridico di definizione delle responsabilità nella materia della protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679" al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, ne accettano espressamente le clausole, consapevoli che con l'apposizione delle rispettive sottoscrizioni in calce, l'Azienda, in qualità di Titolare attribuisce alla Struttura la qualità di Responsabile del trattamento dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE 2016/679. L'atto giuridico allegato vale anche come "istruzione documentata" di cui all'art. 28, paragrafo 3, punto a), del Regolamento U.E. n. 679/2016.

Art. 12 Durata del contratto

Il presente contratto decorre dall' 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021 e potrà esser rinnovato per un ulteriore anno, alle medesime condizioni, con comunicazione scritta tra le parti a mezzo posta elettronica certificata (PEC).

Le Parti si riservano la facoltà di concordare in qualsiasi momento modifiche al contenuto del presente contratto, ove sopraggiungano nuove e diverse disposizioni di legge o regolamentari che incidano sull'assetto degli accordi sottoscritti.

Articolo 13 Risoluzione del contratto

In caso di inadempienza della Struttura rispetto agli impegni assunti con il presente atto, l'ATNO procederà ai sensi dell'art.1454 c.c. a richiedere l'adempimento tramite lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata. Trascorsi 30 (trenta) giorni dalla contestazione, qualora la Parte inadempiente non abbia provveduto a sanare l'inadempienza, il contratto si intenderà risolto.

Articolo 14 Facoltà di recesso

Allo scadere del primo anno di vigenza della contratto, le Parti hanno facoltà di recesso unilaterale ex art. 1373 c.c. con preavviso di tre mesi da comunicare per mezzo di lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata.

Articolo 15 Controversie

Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere sull' interpretazione e sull' applicazione del presente contratto, che non venga risolta bonariamente fra le Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Pisa.

Art. 16 Registrazione ed Imposta di bollo

Le Parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso a cura e spese della Parte richiedente.

Il presente atto viene redatto in doppia copia ed è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine ai sensi dell'art.2 del DPR 642/1972 e dell'allegato ATariffa (Parte I) "Atti, documenti e registri soggetti a imposta di bollo sin dall'origine".

Gli oneri dell'imposta di bollo sono a carico della Struttura.

Art.17 Norma di rinvio

Per ogni aspetto non espressamente disciplinato dal presente contratto si fa espresso rinvio al codice civile e alla normativa di settore vigente.

Letto, approvato e sottoscritto

per l'Azienda USL Toscana Nord Ovest
Il Direttore Generale

(dott.ssa Maria Letizia Casani)

per la Casa di Cura Villa Tirrena
il Legale Rappresentante

(Celestina Sabatino)